



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE

Area 3 - Tecnica

Servizio

N. 151 del 15-12-2023

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 13, LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO". CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI ANNUALITA' 2023

IL RESPONSABILE

Area 3 - Tecnica

Richiamate:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione Obiettivi di Performance Individuale ed Organizzativa anno 2022;

il decreto sindacale n. 4 del 18/07/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area 3 Ufficio Tecnico;

deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/03/2023 con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2023-2025;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

Premesso che l'art. 13 della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", ha previsto, per promuovere misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni, lo stanziamento di risorse per complessivi euro 42.098.600 per l'anno 2022, euro 95.137.800 per l'anno 2023 ed euro 108.177.000 per l'anno 2024;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 della Legge suddetta, la Regione Sardegna è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ("Piccoli Comuni"), contributi:

- a) favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi;
- b) a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione;
- c) a fondo perduto, nella misura di euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o per il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo è elevato a euro 20.000 quando l'avvio o il trasferimento aziendale determina un aumento dell'occupazione;
- d) nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle

dichiarazioni), a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione;

Visto in particolare l'art.13, comma 2, lett. b) della summenzionata L.R.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 avente ad oggetto "Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi", con la quale è stato dato mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun Comune e sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione delle stesse e per l'accesso ai contributi;

Vista la nota Prot. 27658 del 14.07.2022 della Direzione generale dei lavori pubblici della Regione Sardegna avente ad oggetto "Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Comunicazione ai comuni della determinazione di ripartizione dello stanziamento";

Vista la determinazione dell'Assessorato LL.PP. della Regione Sardegna SER n. 1236 - Prot. n. 27150 del 12 luglio 2022 recante "Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai comuni e per l'accesso ai contributi", con la quale è stata disposta la ripartizione dello stanziamento pluriennale 2022-2024, pari a € 45.000.000, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna;

Vista la determinazione dell'Assessorato LL.PP. della Regione Sardegna SER n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022, recante "Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi", con la quale è stata impegnata, in favore del Comune di Nuraminis, la somma complessiva di Euro 162.567,43;

Vista la Deliberazione n. 19/48 del 01.06.2023 avente come oggetto "Art. 13 legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, comma 2, lett. b), "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore di 3.000 abitanti. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi.

Dato atto che la misura prevede la concessione di un contributo economico per l'acquisto e/o la ristrutturazione di immobili a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia anch'esso un piccolo comune della Sardegna; **Richiamati** gli "Indirizzi operativi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi" approvati dalla Regione Sardegna con la suddetta Del. G.R. n. 20/59 del 30.06.2022 di seguito riportati:

- a) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- b) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- c) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- d) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- e) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- f) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- g) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- h) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

- i) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- j) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- k) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- l) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- m) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- n) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- o) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- p) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 15.11.2022, avente ad oggetto: "Indirizzi al Responsabile del Servizio in merito alla predisposizione di un bando per la concessione dei contributi di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 3/2022.", con la quale sono stati deliberati i criteri prioritari non discriminatori per la definizione della graduatoria di merito delle domande pervenute e sono stati impartiti gli indirizzi in merito all'attuazione della misura in oggetto;

Vista la precedente propria determinazione n. 77 del 17.11.2022 avente ad oggetto: "bando per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 "disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. approvazione bando pubblico.", con la quale è stato approvato il bando e la relativa modulistica;

Dato atto che il Bando è stato pubblicato, unitamente all'allegata modulistica, all'Albo Pretorio online e sulla home page del sito istituzionale del Comune, in data 27/07/2023;

Visto che il Bando prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande il giorno 15/09/2023;

Dato atto che sono pervenute complessivamente n. 30 (trenta) domande di contributo;

Dato atto che il Responsabile dell'area Tecnica ha prontamente verificato la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di partecipazione al contributo;

Rilevato che n. 9 (nove) delle 30 (trenta) domande di contributo acquisite al protocollo dell'Ente necessitavano di una integrazione documentale funzionale all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni in esse contenute;

Dato atto che con note prot: nn. 9299/23 – 9417/23 – 9290/23 – 9961/23 - 9263/23 – 9264/23 – 9415/23 – 9291/23 – 9296/23 si è provveduto a richiedere l'integrazione documentale summenzionata preordinata alla redazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari;

Verificato che 6 (sei) dei 9 (nove) istanti interpellati ha presentato, entro il termine assegnato, la documentazione integrativa;

Rilevato che le domande pervenute superano il numero massimo di interventi finanziabili/contributi concedibili e che, pertanto, come indicato nel Bando, si è reso necessario stilare una graduatoria dei beneficiari con attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio sulla base dei criteri definiti dallo stesso;

Vista la graduatoria provvisoria dei beneficiari stilata dall'Ufficio preposto sulla base dei criteri stabiliti dal Bando dalla quale risulta:

DOMANDE PERVENUTE	N. 30
DOMANDE NON AMMESSE	N. 0
DOMANDE AMMESSE IN VIA PROVVISORIA	N. 30
DOMANDE AMMESSE E PROVVISORIAMENTE FINANZIATE	N. 7
DOMANDE AMMESSE E PROVVISORIAMENTE NON FINANZIATE	N. 23

Ritenuto di dover approvare la graduatoria suddetta quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. A);

Visti/e:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs n. 165/2001;

- La legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- La legge n. 190/2012;
- Il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. Mm. li.;
- La L. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo statuto Comunale;
- Il regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 04/2016;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità del provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.

DETERMINA

Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

Di approvare la "Graduatoria provvisoria dei beneficiari" dei contributi a fondo perduto in favore di cittadini residenti nel Comune di Nuraminis o che vi trasferiscono la residenza da un comune con più di 3000 abitanti per l'acquisto e/o la ristrutturazione di prime case ai sensi della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 - annualità 2023, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

Di specificare che, al fine di rendere anonima la graduatoria così come imposto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per procedere alla identificazione degli istanti è stato associato a ciascuno di essi il relativo numero di protocollo attribuito dall'Ente in occasione dell'acquisizione della domanda di partecipazione;

Di dare atto che, conformemente a quanto stabilito dal Bando:

- la graduatoria sarà pubblicata per 10 (dieci) giorni consecutivi all'albo pretorio online dell'Ente. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti di legge, a comunicazione ai soggetti coinvolti dell'esito della valutazione;
- gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria (e della eventuale graduatoria provvisoria rettificata), esaminati gli eventuali ricorsi e verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Bando, il Responsabile del procedimento approverà la graduatoria definitiva dei beneficiari;
- la concessione del contributo è comunque subordinata, previa acquisizione della documentazione di cui all'art. 4 del Bando, alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di contributo;
- nel caso in cui la documentazione richiesta non venga presentata nei termini assegnati e nel caso in cui in seguito a controlli effettuati sulla documentazione trasmessa, venga appurato il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, il soggetto utilmente inserito nella graduatoria verrà escluso dal beneficio e si procederà allo scorrimento della stessa con assegnazione dei relativi fondi alle istanze collocate nelle posizioni successive;

Di dare atto che in caso di rinuncia del contributo da parte del beneficiario o di revoca per la non corrispondenza dei requisiti dichiarati, si procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in via definitiva fino a esaurimento dell'importo finanziato per l'annualità di riferimento;

Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del procedimento cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

Di accertare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;

Di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. ii.mm.;

IL Responsabile dell'Area
Sergio Pilloni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.

Data 15-12-2023

*Il Responsabile del Servizio
Sergio Piloni*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)